



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60118 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 vertente

TRA

CASSA NAZIONALE ASSISTENZA, PREVIDENZA ALLENATORI GUIDATORI TROTTO ALLENATORI FANTINI GALOPPO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 7, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Luca, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Mauro Cimino, giusta procura in calce al ricorso

- ATTRICE -

E

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (subentrato ad Assi, a sua volta subentrato a Unire), in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge

- CONVENUTO -



OGGETTO: azione di condanna al pagamento somme.

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.2.2016 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso *ex artt.* 414 e 442 c.p.c. la Cassa nazionale assistenza previdenza allenatori guidatori trotto allenatori fantini galoppo (d'ora in poi, per brevità, Cassa) – ente senza scopo di lucro avente il fine di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali in favore delle categorie ippiche professionali del trotto e del galoppo – conveniva in giudizio Unire (Unione nazionale incremento razze equine) chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.593.418,02, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di contributi per gli anni 2007 e 2008 (saldo) e 2009 (per intero), cui si aggiungono i contributi a saldo per l'anno 2010.

Si costituiva Assi (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), succeduta a Unire in forza della L. n. 111/2011, convertita nella L. n. 98/2011, contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, in quanto il versamento era stato temporaneamente sospeso, stante il mutato regime previdenziale e assistenziale (L. n. 335/1995; L. n. 243/2004; D.Lgs. n. 252/2005) e la necessità di verificare la legittimità dei finanziamenti pubblici richiesti.

La causa, ritenuta non rientrante nella competenza funzionale del giudice del lavoro, era assegnata a sezione ordinaria del Tribunale.



Alla prima udienza del 8.2.2013 veniva emessa a carico di Assi ordinanza di ingiunzione *ex art. 186-ter c.p.c.* provvisoriamente esecutiva per la somma di € 1.592.418,02, oltre interessi legali dal 11.10.2011.

Con memoria *ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.* parte attrice quantificava anche il saldo dei contributi per l'anno 2010, modificando l'importo richiesto in complessivi € 1.874.548,59, oltre interessi e rivalutazione.

Il giudizio, interrotto per l'intervenuta soppressione di Assi, era riassunto dall'attrice nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), succeduto *ex lege* ad Assi, che si costituiva riportandosi alle difese già svolte dall'ente soppresso.

All'udienza del 19.2.2016 la causa, istruita con produzione di documenti, era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In diritto.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Dalla documentazione prodotta risulta che la Cassa utilizza, per la destinazione assistenziale e previdenziale, entrate derivanti da quote delle associazioni di categoria a da contributi dell'allora Unire.

Quest'ultimo aveva come prerogativa la promozione di iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, guidatori, allenatori e artieri, come previsto, in termini di immediata precettività, dall'art. 12, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 169/1998, e dall'art. 2, comma 2, D.P.R. n. 449/1999, e ribadito nel proprio Statuto, agli artt. 1, n. 4), e 2, comma 1, lett. m).



Nell'ambito di tali iniziative Unire (poi Assi e ora Mipaaf) interveniva a sostegno delle predette categorie, anche attraverso l'erogazione del contributo in questione, che si compone di un contributo base, rivalutato annualmente, e un contributo per il raggiungimento di fini istituzionali (in misura fissa pari a € 774.685,35), che era quantificato senza specifiche delibere annuali, ma esposto nei bilanci annuali della Cassa.

Generiche e non provate appaiono le contestazioni in ordine all'*an* e al *quantum* sollevate da parte convenuta, che prospetta una possibile illegittimità della spesa a favore dell'assistenza e della previdenza per i lavoratori dell'ippica, di cui Unire è stato sempre ente esponenziale, in ragione del mutato contesto normativo, e lamenta la mancanza di precisi criteri di calcolo, che sono invece indicati negli allegati prospetti (docc. 12 e 15).

I contributi assistenziali e previdenziali non versati dal Ministero, in tutto o in parte, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, si quantificano in complessivi € 1.874.548,59 (di cui € 1.592.418,02 già oggetto di ordinanza-ingiuntiva resa all'udienza del 8.2.2013, incassati il 24.12.2013 senza interessi, come riportato nell'elenco contributi Unire al 31.12.2013 depositato in corso di giudizio), oltre interessi legali dal 11.10.2011, non essendovi prova di un precedente atto di messa in mora (le lettere in data 23.10.2010 e 12.4.2011, depositate dall'attrice con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non risultano spedite, né ricevute da Unire), senza rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta.

Ne consegue che il Ministero va condannato a pagare la restante somma di € 282.130,57, oltre interessi legali sull'intera somma dal 11.10.2011 al saldo.



Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di apposita nota, come in dispositivo, utilizzando i parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia del 10.3.2014 n. 55, applicabile alle liquidazioni successive al 3.4.2014, data della sua entrata in vigore (scaglione da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 tariffe medie).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta da Cassa nazionale assistenza previdenza allenatori guidatori trotto allenatori fantini galoppo nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (già Assi, già Unire), ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accertato che la somma dovuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in favore di Cassa nazionale assistenza previdenza allenatori guidatori trotto allenatori fantini galoppo per i titoli di cui in motivazione ammonta a € 1.874.548,59 e che l'importo di € 1.592.418,02, oggetto dell'ordinanza-ingiuntiva del 8.2.2013 è stato già versato, condanna il suddetto Ministero al pagamento della restante somma di € 282.130,57, oltre interessi legali sull'intera somma dal 11.10.2011 al saldo;
- condanna il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 26.332,86, di cui € 32,86 per spese e € 26.300,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma il 14.4.2017

Il Giudice

- *dott.ssa Matilde Carpinella* -

